

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-293 del 20/01/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 28 - EMILIANA CONGLOMERATI SPA - DOMANDA DI CAMBIO TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, IGIENICO ASSIMILATI E ANTINCENDIO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. V.. MONTE SPORNO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PRATICA PR07A00347 . SINADOC 27384/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-314 del 17/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti GENNAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R.

787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016;

- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PREMESSO che con det. DET-AMB-2022-2688 del 27/05/2022 è stata assentita a Pinazzi Gestione Calcestruzzi srl c.f. 00962050340 la concessione di derivazione da acque sotterranee, ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Parma, V. Monte Sporno, con destinazione ad uso industriale e igienico assimilati, per una portata massima di esercizio pari a l/s 10 e per un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 46100 (Industriale mc/anno 45500, igienico assimilati mc/anno 500, antincendio mc/anno 100), con scadenza al 31/12/2026 (codice pratica PR07A0037);

PRESO ATTO che con istanza registrata con prot. PG/2024/137668 del 26/07/2024, Emiliana Conglomerati SpA c.f. 02503180354, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione motivato da fusione con incorporazione della Pinazzi Gestione Calcestruzzi srl, ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001;

ACCERTATO CHE la società (concessionario uscente) :

- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;

CONSIDERATO

- che il deposito cauzionale costituito in data 14/01/2010 pari a 1.757,5 euro da Calcestruzzi Pinazzi e in data 26/04/2022 pari a 431,82 euro da Pinazzi Gestione Calcestruzzi srl per un totale di 2189,32 euro può essere mantenuto, trattandosi di cambio di titolarità motivato da fusione con incorporamento;
- che Emiliana Conglomerati ha versato integrazione al deposito cauzionale pari a 298,35 euro.

DATO ATTO

- che la società richiedente risulta essere stata iscritta in data 01/08/2024 nell' *Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione*

mafiosa” della Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);

- che l’iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- che questa Agenzia procederà a comunicare alla prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell’art. 3 *bis*, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi ad assentire il cambio di titolarità della concessione cod. pratica PR07A0037;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Emiliana Conglomerati Spa c.f. 02503180354, il cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica PR07A0037,
2. di dare atto che la scadenza della concessione resta fissata al **31 dicembre 2026**;
3. di dare atto che in data 20/12/2024, il concessionario ha sottoscritto per accettazione il disciplinare di concessione assunto agli atti con con prot. PG/2025/7659 del 15/01/2025;
4. di dare atto che alla data del presente atto i canoni pregressi risultano regolarmente corrisposti;
5. il canone per l'anno 2025 è quantificato in 2487,67 euro e dovrà essere corrisposto entro il 31/03/2025
6. di dare atto che il deposito cauzionale costituito nella misura di 2487,67 euro è stato versato;
7. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio Tomasaz e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Emiliana Conglomerati SpA - (codice pratica PR07A0037).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 58, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 13.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), via Monte Sporno, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 4, mapp. n. 72, sez. F; coordinate UTM RER: X = 605.116, Y = 958.084;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. gli utilizzi della risorsa previsti, sono ricompresi nella categoria "uso industriale", in virtù delle lavorazioni che riguardano principalmente la produzione di calcestruzzo, oltre al lavaggio dell'impianto e delle betoniere. Parte della risorsa viene anche impiegata ad uso igienico assimilati a servizio dei servizi igienici dell'Azienda e per finalità antincendio. .
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 10 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 46100 (Industriale 45.500mc, Igienico – Assimilati 500 mc, Antincendio 100 mc).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice 0080ER-DQ2-CL, Nome Conoide Parma-Baganza – Libero (alimentazione appenninica)

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito. Per l' **anno 2025** il canone è determinato in **2.487.67 euro**.
- Il **pagamento** dovrà avvenire tramite il sistema [PayER-PagoPA](#) o secondo eventuali altre

indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale complessivamente versato, pari a 2487,67 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2026 in considerazione al risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla c.d. "Direttiva Derivazioni" dell' Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione)

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per

la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo

l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

In considerazione al risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla c.d. "Direttiva Derivazioni" dell'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione), occorre definire monitoraggi specifici relativi in particolare alla soggiacenza (nel caso specifico compresa fra 20 e 15 m) e del trend piezometrico

(negativo) per avere un quadro maggiormente esaustivo della situazione locale. In tale contesto, infatti, la criticità complessiva del prelievo è da considerarsi “elevata”

Si fa obbligo quindi al concessionario di:

- installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate e questo risponderà alle necessità evidenziate dalla presente valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque;
- la durata della concessione è limitata a 5 anni;
- Predisporre un piano di monitoraggio finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico con particolare attenzione ai parametri della “soggiacenza” e del “trend piezometrico”;
- Predisporre un piano che preveda l'adozione di modalità di utilizzo della risorsa che comportino un risparmio idrico della risorsa;
- In occasione della presentazione del rinnovo si dovrà presentare uno studio, basato sui risultati di un monitoraggio sitospecifico, che indichi l'influenza del pozzo sull'andamento del parametro relativo alla soggiacenza e del trend piezometrico dell'acquifero interessato ed una revisione delle modalità di utilizzo della risorsa che preveda un risparmio dei volumi prelevati;
- La concessione, all'atto del rinnovo potrà essere sottoposta a revisione comprensiva di riduzione dei valori di prelievo in relazione all'esito degli approfondimenti conoscitivi effettuati.

Monitoraggio della falda - Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte durante l'anno (indicativamente in primavera ed in autunno) e a trasmettere i risultati rilevati al SAC territorialmente competente e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la

riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 11 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.